

VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO N. 12/11
RIUNIONE DEL 26 OTTOBRE 2011

Il giorno 26 ottobre 2011, alle ore 10,00, regolarmente convocato con rettoriale di prot. n. 6912 del 20.10.2011 presso il Rettorato dell'Università degli Studi della Tuscia (Sala Altiero Spinelli), via S. Maria in Gradi n. 4, si è riunito il Senato Accademico per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Statuto di Ateneo ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Sono presenti, assenti giustificati, assenti:

Prof. Marco MANCINI	Rettore, Presidente
Prof. Piermaria CORONA	Direttore DIBAF
Prof. Elio D'AURIA	Direttore DISBEC
Prof. Silvano ONOFRI	Direttore DEB
Prof. Gaetano PLATANIA	Direttore DISUCOM
Prof. Leonardo RAPONE	Direttore DISTU
Prof. Alessandro RUGGIERI	Direttore DEIM
Prof. Leonardo VARVARO	Direttore DAFNE
Prof.ssa Carla CARUSO	Rappres. dei prof. di II fascia
Prof. Maurizio MASI	Rappres. dei prof. di II fascia
Dott.ssa Sara MARINARI	Rappres. dei ricercatori
Dott.ssa Marina MICOZZI	Rappres. dei ricercatori
Dott.ssa Mariagrazia RUSSO	Rappres. dei ricercatori
Dott.ssa Giulia CRISTOFARO	Rappres. degli studenti
Sig.na Eleonora MERLANI	Rappres. degli studenti
Dott. Simone UBERTAZZO	Rappres. degli studenti

P	AG	A
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		

A norma dell'art. 11, co. 5, dello Statuto di Ateneo, sono presenti all'adunanza con funzione consultiva, e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale:

Prof. Giuseppe Nascetti, Pro-Rettore Vicario (su invito del Rettore);

Dott. Arch. Giovanni Cucullo, Direttore Amministrativo, con funzioni di segretario.

E' altresì presente la Dott.ssa A. Moscatelli, Dirigente delle Divisioni I e II.

Il Rettore, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Constatata la presenza di tutti i componenti il Rettore, a norma dell'art. 4, c. 6, del Regolamento Generale di Ateneo, propone l'integrazione dell'ordine del giorno con il punto 2 "Comunicazioni del Presidente".

1. APPROVAZIONE STATUTO DI ATENEO AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240.

Il Rettore illustra al Senato Accademico la proposta di revisione statutaria deliberata dall'Organo di cui all'art. 2, c. 5, della Legge n. 240/10 nella riunione del 17.10.2011.

I lavori dell'Organo si sono svolti in un clima costruttivo, fruttuoso e sereno, e hanno riguardato una rivisitazione complessiva dell'intero Statuto oltre agli articoli di riferimento della Legge 240/10, in parte risultati semplificati per effetto delle modifiche statutarie adottate nel 2009 e nel primo semestre del corrente anno. Il Rettore, infatti, rileva che l'attuale processo di revisione statutaria rappresenta il completamento del percorso avviato nel 2007 che ha portato questo Ateneo, a decorrere dal gennaio 2009 ed in forte anticipo rispetto al panorama delle Università italiane, a dotarsi di uno Statuto improntato ad una diversa ed innovativa *governance*. A ciò si aggiunga lo stralcio di revisione dello Statuto di cui al decreto rettorale n. 540/11 del 14.06.2011 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale – n. 139 del 17.06.2011) entrato in vigore il 18.6.2011, con il quale, rispetto ai tempi previsti per l'intera revisione dello Statuto in attuazione di quanto previsto dall'art.2, cc.5 e 6 della legge 240/2010, sono state adottate le modifiche di Statuto in materia, tra l'altro, di funzioni dei Dipartimenti (artt. 25,29,30,33,34,35) con la contestuale abrogazione degli articoli relativi alle Facoltà (artt. 26,27,28). Coglie l'occasione per ringraziare i componenti dell'Organo nonché il Pro-Rettore Vicario, il Direttore Amministrativo e la Dirigente che lo hanno affiancato nel processo di revisione statutaria. Ringrazia inoltre la Responsabile dell'Ufficio Organi Collegiali per la tempestività con la quale ha reso disponibile la verbalizzazione delle sedute dell'Organo di revisione statutaria.

Il Rettore informa i senatori che presso il MIUR è stata istituita una commissione *ad hoc* per il controllo di legittimità e di merito degli Statuti ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Prima di entrare nel dettaglio del testo presentato dall'Organo, il Rettore propone al Senato, alla luce di un maggior approfondimento anche in ambito ministeriale in merito all'interpretazione della disposizione della legge Gelmini che disciplina la figura del Direttore Generale, di eliminare il limite alla rinnovabilità del mandato, tenuto conto che la norma ne prescrive espressamente la rinnovabilità.

Il Rettore ricorda che, ai sensi dell'art. 2, c.5, della legge n.240/10, lo Statuto di Ateneo è adottato con delibera del Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Sottopone quindi al Senato Accademico la proposta di revisione statutaria formulata dall'Organo e trasmessa in data 19 ottobre 2011 con nota di prot. n. 6896 sia ai componenti del Consiglio sia ai componenti del Senato.

Sulla proposta di revisione statutaria è stato presentato dalle OO.SS. CISL e CISAL un documento illustrato in occasione dell'audizione in seno all'Organo nella seduta del 17 ottobre 2011; anche tale documento è stato reso disponibile ai componenti degli Organi di governo. Il documento riporta le seguenti proposte alcune delle quali, a suo avviso, come si dirà più avanti, possono essere accolte dato il carattere meramente formale:

- Art. 8 – Definizioni: le OOSS chiedono di aggiungere le definizioni relative al personale tecnico-amministrativo e dirigenziale (lett. c) e d).
- Art. 10 – Rettore: le OOSS chiedono di elevare dal 15 al 20% il peso del voto del personale nelle elezioni del Rettore (comma 7).

- Art. 12 – Consiglio di Amministrazione: le OOSS chiedono di prevedere espressamente la rappresentanza del personale tecnico-amministrativo quale componente del CdA.
- Art. 13 – Collegio dei Revisori dei Conti: le OOSS chiedono che il Presidente del Collegio possa essere scelto tra i magistrati amministrativi e contabili nonché gli avvocati dello Stato, anche in quiescenza da non più di cinque anni (comma 4, lett. a).
- Art. 14 – Nucleo di Valutazione: le OOSS chiedono di adottare le medesime modalità di selezione dei componenti del NdV già previste per i candidati alla carica di componente del CdA (art. 12, comma 8).
- Art. 34 – Organizzazione dell'Università: le OOSS chiedono una modifica al comma 1 riguardante una diversa definizione della partecipazione delle OOSS nel processo di organizzazione di cui al comma 1, nonché di prevedere la possibilità di istituire le "sezioni" nell'ambito dei servizi centrali dell'Ateneo (comma 3).
- Art. 35 – Direttore Generale: le OOSS chiedono di eliminare il vincolo del mandato rinnovabile per una sola volta in quanto non previsto dalla legge 240/10 (comma 4).

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24.10.2011, all'unanimità ha espresso parere favorevole sulla proposta di revisione dello Statuto formulata ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il Consiglio ha dato altresì mandato al Rettore di rappresentare al Senato Accademico i seguenti argomenti ritenuti meritevoli di approfondimento in sede di deliberazione:

- valutare l'opportunità di inserire nel Titolo I – art. 1, il principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nella composizione degli Organi collegiali (in tal caso eliminare il riferimento dal comma 3 dell'art. 12 – CdA);
- valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione di un Comitato di sostenitori dell'Ateneo (art. 7 – Rapporti con l'esterno);
- prevedere la definizione di 'Organi di Governo' (includendovi Rettore, Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione) all'art. 9 – Organi di Ateneo;
- prevedere le definizioni di personale tecnico-amministrativo e del personale dirigente nell'art. 8 – Definizioni (proposta delle OOSS CISL-CISAL);
- valutare l'opportunità di eliminare la previsione del Comitato di selezione delle candidature a membro del CdA (art. 12, c. 8) in quanto limitante l'esercizio della potestà deliberante del Senato Accademico;
- precisare e specificare la natura delle funzioni di indirizzo strategico del Consiglio di Amministrazione (art. 12, c. 1) per distinguerle chiaramente da quella di indirizzo genericamente attribuita al Senato Accademico (art. 11, c. 1);
- prevedere che il CdA adotti un proprio regolamento per la disciplina dei lavori dell'Organo nel rispetto dei principi del RGA (art. 12);
- reintrodurre, come nel vigente Statuto, tra le funzioni del CdA (art. 12) la determinazione annuale degli importi delle tasse e contributi a carico degli studenti, sentito il Senato degli Studenti;
- reintrodurre, come nel vigente Statuto, la specifica che la deliberazione da parte del CdA in merito alle proposte di chiamata e ad altri argomenti consimili venga assunta senza il voto della rappresentanza degli studenti (art. 12, c. 3, lett. m); sulla questione si è registrata l'opinione contrastante del rappresentante degli studenti;

- prevedere che il componente scelto tra magistrati amministrativi o contabili nonché da avvocati dello Stato possa essere anche ‘in quiescenza da non più di cinque anni’ (art. 13, c. 4, lett. a) (proposta delle OOSS CISL-CISAL);
- precisare che il Collegio di Disciplina è formato da 7 componenti (art. 16, c.2);
- demandare ai Dipartimenti la ‘possibilità’ di istituire e attivare i Consigli di Corso di studio (art. 27) sostituendo le parole “di norma” con “possono”;
- all’art. 34 (Organizzazione dell’Università):
 - comma 1, sostituire le parole “l’informazione ai sindacati, ove prevista dalla contrattazione collettiva” con le parole “l’applicazione della normativa relativa alla disciplina dei rapporti con le Organizzazioni Sindacali” (proposta delle OOSS CISL-CISAL);
 - comma 3, prevedere l’istituzione delle sezioni nell’ambito dei servizi dell’Amministrazione (servizi, uffici e sezioni) (proposta delle OOSS CISL-CISAL);
- non limitare la rinnovabilità dell’incarico triennale di Direttore Generale ad una sola volta art. 35, c.4).

Si apre la discussione.

Il prof. Onofri ringrazia il Rettore e l’Organo preposto alla formulazione dello Statuto di Ateneo per la elaborazione della proposta in esame sulla quale esprime le seguenti osservazioni sull’art. 24 “Dipartimenti:

al c. 2, lett. h) suggerisce di modificare i termini “prestano supporto” con la parola “organizzano”; in merito all’afferenza dei docenti ai Dipartimenti, rileva l’opportunità di modificare il comma 3 nel senso di demandare al Regolamento Generale di Ateneo le modalità procedurali di mobilità.

Il prof. Platania si congratula con l’Organo per la formulazione della proposta in esame. Esprime però forti perplessità relativamente alla previsione del Comitato di selezione delle candidature a membro del CdA (art. 12, c.8) in quanto – analogamente a quanto rappresentato dal CdA – la ritiene lesiva del potere deliberante del Senato Accademico. Condivide inoltre il suggerimento formulato dal Consiglio di prevedere l’istituzione di un Comitato di sostenitori dell’Ateneo (art. 7). In merito alla presenza della componente del personale tecnico-amministrativo in seno al CdA (art. 12), ricorda l’impegno profuso dal Rettore già in occasione della precedente modifica dello Statuto in materia di *governance* di Ateneo; per tale motivo auspica fortemente che anche in questa occasione si giunga a determinazioni che comprendano nell’accezione “personale” anche il personale tecnico-amministrativo.

Il prof. Rapone si sofferma sulle seguenti questioni:

- ritiene necessario chiarire le diverse tipologie di maggioranza ove il sostantivo “maggioranza” viene più volte ripetuto senza la specifica se trattasi di maggioranza assoluta, relativa o qualificata;
- propone di sostituire la parola “laurea” con la parola “studio” (art. 24 lett. k) in quanto le richieste di spazi, di personale tecnico-amministrativo e di risorse finanziarie da parte dei Dipartimenti dovrebbero essere valutate dagli organi competenti tenendo conto del numero degli studenti iscritti ai “corsi di studio” e non solo ai “corsi di laurea”;
- concorda sul dettato dell’art. 25, c. 3 che prevede la partecipazione alle adunanze del Consiglio di Dipartimento, senza diritto di voto, anche dei docenti titolari di un contratto di insegnamento

nei corsi di studio; tuttavia ritiene necessario precisare che detta partecipazione debba realizzarsi su invito del Direttore;

- concorda sull'opportunità di eliminare la previsione del Comitato di selezione delle candidature a membro del CdA (art. 12, c. 8);
- in merito all'art. 27 (Consigli di Corso di studio) rileva l'importanza che assumono i CCS nella organizzazione dei corsi di studio all'interno dei Dipartimenti. Per tale motivo non condivide l'ipotesi prospettata dal CdA di demandare ai Dipartimenti "la possibilità" di istituire e attivare i Consigli di corso di studio anziché prevederne "di norma" l'istituzione e l'attivazione (comma 1).

Il prof. Corona si congratula con l'Organo che ha formulato una proposta snella ed efficace. Ritiene necessario che dal testo emerga però con maggior chiarezza il vero punto nodale della modifica statutaria, ovvero i diversi ruoli del CdA e del SA in termini di funzioni. Inoltre ritiene opportuno:

- indicare per esteso il significato dell'acronimo "ANVUR" (art. 15, c. 1, lett. f);
- definire gli ambiti settoriali che costituiscono le "macroaree" (art. 12, c. 3, lett. b) – art. 15, c. 2);
- valutare l'opportunità di istituire un Comitato di sostenitori dell'Ateneo (art. 7) considerata l'abrogazione dell'art. 16 del vigente Statuto che prevedeva la promozione da parte dell'Ateneo della Consulta territoriale e delle professioni.

Chiede altresì se la Commissione paritetica docenti-studenti debba essere costituita da un egual numero di docenti e di studenti (art. 26).

Il prof. Ruggieri in primo luogo mette in evidenza l'ottimo e proficuo lavoro svolto dall'Organo di cui all'art. 2, c.5, della legge n. 240/210. Sottolinea l'omogeneità del progetto di statuto oggi in approvazione con quello vigente, che dimostra la capacità dell'Ateneo nell'anticipare le linee programmatiche del ministero e la validità delle scelte effettuate in passato nell'ambito di un unico coerente disegno strategico di riforma complessiva che vede la nostra Università in prima linea nel Paese. Evidenzia altresì, riprendendo l'intervento del prof. Corona, come a suo avviso lo Statuto sia estremamente chiaro nella sua stesura, e in particolare nei fondamentali artt. 11 e 12, sul Senato Accademico e sul Consiglio di Amministrazione. A suo avviso dalla lettura si evince con chiarezza come il Senato Accademico sia l'organo che definisce gli obiettivi dell'Ateneo supportato in questo dalla presenza delle rappresentanze dei dipartimenti, del personale e degli studenti che gli conferiscono caratteristiche prettamente politiche, mentre il Consiglio di Amministrazione è l'organo che definisce l'indirizzo strategico intendendo con questo l'insieme delle azioni decise e funzionalmente messe in atto, con i relativi strumenti, per raggiungere gli obiettivi definiti dal Senato Accademico. La differenza tra le funzioni dei due organi si evince, oltre che dalla composizione, anche dalla natura dei compiti analiticamente dettagliati rispettivamente nel c. 2 dell'art.11 e nel c. 3 dell'art.12.

Concorda con quanto affermato da altri colleghi sui rilievi formulati al Comitato di selezione di cui al c. 8 dell'art.12, che ritiene inutile per ragioni di efficacia, in quanto determinerebbe un appesantimento delle procedure, perché assegnerebbe un eccessivo peso alle scelte del Rettore, e perché, in assenza di parametri qualitativi certi per l'esclusione delle candidature, potrebbe limitare l'autonomia delle scelte del Senato Accademico.

Infine riflette sulla formulazione del c.1 dell'art.27 e fa notare come per alcune realtà dell'Ateneo la costituzione dei consigli di corsi di studio, ad esempio in presenza di parti comuni o di corsi appartenenti alla stessa classe di laurea, rappresenti un appesantimento delle procedure amministrative e della gestione della didattica; ritiene dunque che la formulazione proposta nello Statuto possa bilanciare la necessità di prevedere un adeguato coordinamento della didattica con la libertà dei dipartimenti, in casi particolari, di non procedere alla costituzione dei consigli di corso di studio.

La dott.ssa Marinari si compiace con l'Organo per l'ottimo lavoro compiuto. In merito alla funzione attribuita al Rettore di convocare e presiedere la Conferenza di Ateneo (art. 10, c.2, lett. a), suggerisce di precisare l'oggetto dell'annuale Conferenza di Ateneo (art. 20). Chiede inoltre chiarimenti sulle modalità di presentazione al corpo elettorale della proposta di mozione di sfiducia adottata dal Senato Accademico (art.11, c. 2, lett. h).

La sig.na Cristofaro si dichiara contraria alla proposta delle OO.SS. inerente all'eliminazione del vincolo della rinnovabilità per una sola volta del mandato del Direttore Generale (art. 35, c.4) in quanto, in analogia con le altre cariche, a suo avviso anche tale incarico deve sottostare ad un limite temporale.

Il dott. Ubertazzo, anche a nome degli altri rappresentanti degli studenti, dichiara di essere contrario a reintrodurre, come nel vigente Statuto, la specifica che - in caso di proposte di chiamata e di altri argomenti consimili - la deliberazione da parte del CdA venga assunta senza il voto della rappresentanza degli studenti (art. 12, c. 3, lett. m), in quanto limitante i poteri decisionali della rappresentanza studentesca in seno al CdA.

La prof.ssa Caruso ritiene che la funzione di vice Presidente della Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo debba essere aperta anche ai professori di ruolo di II fascia. Il vice Presidente inoltre dovrebbe appartenere alla macroarea diversa da quella del Presidente (art. 15, c. 3).

Il Direttore Amministrativo ricorda che la normativa che disciplina la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti, modificata nel corso degli anni, limita la possibilità di intervento da parte dell'Ateneo alla sola individuazione del Presidente del Collegio stesso. Fa presente quindi che il suggerimento del CdA nasce dall'opportunità di assicurare all'Ateneo un margine più ampio entro il quale scegliere il Presidente (art. 13).

Il prof. Varvaro ringrazia i componenti dell'Organo di cui all'art. 2, c. 5, della L. 240/2010 per il lavoro egregiamente portato a compimento. Nel contempo desidera ringraziare anche i componenti del precedente Organismo redigente che, mediante un lungimirante operato, ha permesso di semplificare e snellire i lavori connessi all'attuale revisione statutaria. In particolare condivide di:

- eliminare la previsione del Comitato di selezione delle candidature a membro del CdA (art. 12, c. 8);
- salvaguardare nel CdA l'equilibrio delle diverse componenti del personale in linea con le precedenti disposizioni statutarie, prevedendo la modifica dell'art. 12, c.4, lett. b);

- prevedere che il componente scelto tra magistrati amministrativi o contabili nonché tra avvocati dello Stato possa essere anche ‘in quiescenza da non più di cinque anni’ come proposto dalle OO.SS. (art. 13, c. 4, lett. a).

Il prof. Platania concorda con la posizione espressa dal Rettore circa l’opportunità di prevedere la presenza del personale tecnico-amministrativo in seno al CdA da individuare senza procedure elettorali in linea con il dettato della Legge 240/2010.

La dott.ssa Russo, con riferimento alle caratteristiche richieste per fa parte del CdA (art. 12), rileva, di fatto, la preclusione dell’accesso ai ricercatori. Inoltre ritiene opportuno precisare nelle definizioni (art. 8) le due categorie di ricercatori: ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato.

Il prof. Ruggieri fa notare come la formulazione della lettera b) del c. 4 dell’art.12 lasci piena libertà nella scelta dei componenti del CdA individuando come unico parametro di scelta la comprovata competenza in campo gestionale; pertanto, qualora un ricercatore possieda queste caratteristiche, a suo avviso non c’è alcun dubbio che possa legittimamente candidarsi e, se designato, assolvere efficacemente alle funzioni previste dallo Statuto per i componenti del CdA.

La dott.ssa Moscatelli, con riferimento all’art. 12, fa presente che per mero refuso è stata omessa la specifica di chi debba svolgere la funzione di Presidente del CdA in caso di assenza o impedimento temporaneo del Rettore. Il comma 4 dovrà pertanto essere integrato con quanto già indicato nel vigente Statuto (*In caso di assenza o impedimento temporaneo del Rettore il Consiglio è presieduto da un componente designato dal Consiglio stesso*).

Il Rettore concorda in massima parte con quanto finora emerso in sede di discussione. Alcune osservazioni, se necessario da recepire nel presente Statuto, potranno costituire oggetto di disciplina nel Regolamento Generale di Ateneo, quali:

- le procedure di mobilità dei docenti da un Dipartimento ad un altro (art. 24, c. 3 – prof. Onofri)
- precisazioni sulle tipologie di maggioranza a seconda dei casi contemplati nello Statuto (prof. Rapone)
- definizione degli ambiti settoriali che costituiscono le “macroaree” (art. 12, c.3, lett. b) e art. 15, c.2 – prof. Corona)
- procedure per l’individuazione del vice-Presidente all’interno di un Organo/Commissione da parte del Presidente (art. 15, c. 3 – prof.ssa Caruso).

Il Rettore, in merito alla proposta delle OO.SS. di elevare dal 15 al 20% il peso del voto del personale nelle elezioni del Rettore (art. 10, c. 7), ritiene che la richiesta non possa essere accolta in quanto il peso del voto elevato a 1/5 risulterebbe sproporzionato rispetto al numero di dipartimenti e alle dimensioni dell’Ateneo. Inoltre Ateneo della Tuscia rischierebbe di essere l’unico ad adottare una così alta ponderazione del personale tecnico-amministrativo nelle elezioni del Rettore. Coglie l’occasione per esprimere il rincrescimento per l’assenza in questo consesso, non casuale, della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.

Per quanto attiene alla proposta di prevedere espressamente la rappresentanza del personale tecnico-amministrativo quale componente del CdA (art. 12, c. 4 lett. b), in linea con le posizioni già espresse in ambito CRUI in riferimento alla Legge 30.12.2010 n. 240, non ritiene di poter avallare

la modalità elettiva per l'individuazione della rappresentanza. Rileva, comunque, che la presenza del personale tecnico-amministrativo in seno al CdA possa essere salvaguardata attraverso la riproposizione di quanto già previsto nel vigente Statuto. Pertanto propone l'inserimento di detta specifica all'interno della lettera b) – comma 4, dell'art. 12.

Il Rettore, con riferimento all'orientamento espresso da diversi colleghi (proff. Platania, Rapone, Ruggieri e Varvaro) circa l'opportunità di eliminare la previsione del Comitato di selezione delle candidature a membro del CdA (art. 12, c. 8), fa osservare che detto Comitato è stato pensato come un organo snello al quale demandare la verifica della rispondenza delle candidature ai requisiti prescritti così da semplificare i lavori del Senato attraverso l'esclusione di candidature palesemente inidonee. La presenza nel Comitato di una unità di personale tecnico-amministrativo avrebbe altresì garantito la partecipazione della componente nel processo di selezione delle candidature. Informa infine che il Comitato di selezione trova ragione soprattutto negli Atenei di elevate dimensioni per una questione legata alla numerosità delle candidature.

Al prof. Corona, come già sottolineato dal prof. Ruggieri, fa notare la chiarezza della proposta statutaria in merito alla diversa natura delle funzioni di indirizzo del SA e del CdA. In particolare è proprio dalla lettura dei compiti in capo ai due Organi che emergono palesemente le differenti funzioni. L'aggettivo "strategico" attribuito alle funzioni di indirizzo del CdA trova origine dalla legge 240/2010. Comunque, per maggior chiarezza propone di anticipare nella declaratoria delle funzioni del Senato Accademico (comma 1, art. 11) quelle indicate alla lettera g) del successivo comma 2.

La formulazione della proposta inerente alla commissione paritetica tra le due categorie docenti-studenti (art. 26), a suo avviso non necessita di ulteriori specifiche in quanto il termine "paritetico" ben definisce la composizione della commissione in numero pari (ivi compreso il Presidente della stessa).

In ordine al suggerimento del CdA di valutare l'opportunità di istituire un Comitato di sostenitori dell'Ateneo (art. 7), fa osservare che la proposta, a suo tempo suggerita anche dalla rappresentanza studentesca, consentirebbe all'Ateneo di interfacciarsi con enti territoriali e non, associazioni studentesche e OO.SS. a sostegno della politica di Ateneo. Al RGA verrebbero comunque rinviati la disciplina dei rapporti esterni dell'Ateneo e le modalità di costituzione e funzionamento del Comitato.

In merito a quanto fatto rilevare dalla dott.ssa Marinari, precisa che l'annuale Conferenza di Ateneo è essenzialmente finalizzata alla presentazione del documento di programmazione triennale di Ateneo: tale precisazione potrà essere inserita in questa sede nell'art. 20, c. 2. Aggiunge che, nel caso di proposta di mozione di sfiducia adottata dal Senato Accademico nei riguardi del Rettore (art. 11, c. 2, lett. h), spetta ovviamente al Decano convocare e presiedere la Conferenza di Ateneo per la presentazione al corpo elettorale dell'atto di sfiducia. Precisa infine che spetta al decano convocare e presiedere la Conferenza di Ateneo in occasione della presentazione e della discussione delle candidature alla carica di Rettore (art. 10, c. 9).

In riferimento all'intervento della studentessa Cristofaro circa il limite temporale al rinnovo dell'incarico triennale di Direttore Generale, il Rettore, pur concordando con la ragionevolezza del ragionamento, fa osservare che la Legge 240/10, in questo specifico caso, non prevede alcun limite. Da una indagine presso la banca dati CRUI è emerso che anche altri Atenei non hanno contemplato limiti in tal senso. Per tali motivi ritiene che la disposizione in oggetto (art. 35, c. 4) non debba discostarsi dalle norme di cui alla L. 240/10.

Riguardo alla proposta di reintrodurre, come nel vigente Statuto, la specifica che la deliberazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di chiamata e ad altri argomenti consimili venga assunta senza il voto della rappresentanza degli studenti (art. 12, c. 3, lett. m) e sulla quale è stata registrata la posizione contraria degli studenti, il Rettore fa presente che tale modifica è necessaria anche al fine di conformare il dettato del citato articolo a quanto previsto per le delibere di competenza dei Consigli di Dipartimento da assumersi nella composizione ristretta (art. 25, c. 4).

Al fine di consentire all'Ateneo di avere ampi margini di discrezionalità nella scelta del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Rettore ritiene opportuno che tale componente possa essere scelto tra i magistrati amministrativi e contabili nonché tra gli avvocati dello Stato anche "in quiescenza" (art. 13, c. 4, lett. a).

Per quanto riguarda la formulazione del c.1 dell'art.27 in materia di Consigli di Corso di studio (interventi dei proff. Rapone e Ruggieri), ritiene opportuno mantenere la stesura proposta dall'Organo nell'intento di lasciare autonomia ai Dipartimenti nella scelta di procedere o meno alla costituzione dei consigli di corso di studio.

In risposta all'intervento della dott.ssa Russo, condivide quanto già evidenziato dal prof. Ruggieri circa l'estrema chiarezza del dettato dell'art. 12, c. 4, lett. b) che concede piena libertà nella scelta dei componenti del CdA da parte del S.A. con il solo vincolo del possesso di comprovata competenza in campo gestionale. La distinzione tra ricercatori a tempo determinato e ricercatori a tempo indeterminato non è stata volutamente inserita in quanto è presente nello Statuto solo ove necessario.

Il Rettore, esaurita la discussione, pone in votazione le seguenti modifiche/integrazioni scaturite nell'ambito della discussione stessa rispetto a testo dello Statuto proposto dall'Organo nominato ai sensi dell'art. 2, c. 5, della legge 240/2010. Dà lettura, inoltre, delle disposizioni transitorie da adottare in sede di prima applicazione delle norme di revisione dello Statuto.

Art. 7 – Rapporti con l'esterno – previsione del Comitato dei sostenitori dell'Università della Tuscia:

comma 1:

L'Ateneo, in conformità con i principi e con le disposizioni di cui all'art. 2 dello Statuto, in vista del conseguimento di obiettivi di eccellenza nelle attività didattiche, scientifiche e di ricerca, promuove e sviluppa i rapporti con altri Atenei, Istituzioni di alta cultura, Enti di ricerca nazionali e internazionali, pubblici e privati. Promuove e sviluppa inoltre i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le loro associazioni di categoria nonché con le formazioni sociali e le organizzazioni di categoria delle altre forze produttive del mondo del lavoro per la diffusione e la valorizzazione dei risultati e delle acquisizioni della ricerca scientifica. **A tal fine è istituito un apposito Comitato di Ateneo, di nomina rettorale, con funzioni propositive e consultive del Senato Accademico.**

comma 2:

I rapporti esterni dell'Ateneo e le modalità di costituzione e funzionamento del Comitato di cui al comma 1 sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.

Il Senato Accademico approva.

Art. 8 – Definizioni – si integra con le definizioni degli Organi di governo, del personale tecnico-amministrativo e dei dirigenti:

comma 1:

Ai fini dello Statuto, dei Regolamenti e degli atti dell'Ateneo si intendono:

- a) **per Organi di Governo: il Rettore, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione**
- b) per professori, i professori di prima fascia e di seconda fascia;
- c) per docenti, i professori di prima fascia, di seconda fascia, i ricercatori e le figure ad essi equiparate dalla legge;
- d) **per personale tecnico-amministrativo, il personale tecnico-amministrativo di ruolo;**
- e) **per dirigenti, il personale dirigente di ruolo;**
- f) per studenti, gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca.

Il Senato Accademico approva.

Art. 9 – Organi di Ateneo – estensione del principio del rispetto delle pari opportunità nella nomina dei componenti degli organi di Ateneo:

comma 2:

La nomina dei componenti degli Organi di Ateneo tiene conto, ove possibile, del rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

Il Senato Accademico approva.

Art.11 – Senato Accademico – si integra il comma 1 con le attribuzioni indicate alla lettera g) del comma 2 (con conseguente eliminazione della lettera g, c.2); si integra il comma 3, lett. b) con il rinvio al RGA ai fini della individuazione delle macroaree:

comma 1:


Il Senato Accademico è l'Organo di rappresentanza della comunità accademica e svolge **funzioni normative e consultive nonché di indirizzo, raccordo e coordinamento dei Dipartimenti e delle altre strutture scientifiche e delle relative attività, sentita anche la Commissione Ricerca, per quanto di competenza.**

comma 2: la lettera g) è eliminata con conseguente scorrimento delle lettere successive.

comma 3 – lett. b):

undici docenti di ruolo, su base elettiva, di cui: un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia e un rappresentante dei ricercatori universitari e delle figure ad essi equiparate della macroarea scientifico-tecnologica, un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia e un rappresentante dei ricercatori universitari e delle figure ad essi equiparate della macroarea umanistico-sociale, sette Direttori di Dipartimento; **le macroaree sono individuate nel Regolamento Generale di Ateneo.**

Il Senato Accademico approva.



Art.12 – Consiglio di Amministrazione – si prevede che le determinazioni in materia di procedure e proposta di chiamata di personale docente siano assunte senza la rappresentanza degli studenti (c. 3, lett. l e lett. m); si inserisce la determinazione della disciplina annuale delle tasse e dei contributivi a carico degli studenti (c. lett. p); per salvaguardare la presenza tra i componenti del CdA del personale tecnico-amministrativo (c. 4, lett. b), si reintroduce quanto già indicato nel vigente Statuto; in caso di assenza o impedimento temporaneo del Rettore, si reintroduce quanto già previsto nel vigente Statuto (ultima frase del comma 4); per effetto dell’inserimento nell’art.9, c.2, del principio delle pari opportunità esteso a tutti gli Organi di Ateneo, si elimina quanto indicato al riguardo nel comma 5; si elimina la previsione del Comitato di selezione delle candidature a membro del CdA (ultima parte del comma 8); si aggiunge (comma 19) la previsione dell’adozione del regolamento di funzionamento del CdA:

comma 3:

lett. l): su proposta dei Consigli di Dipartimento, assume determinazioni, **senza la rappresentanza degli studenti**, in ordine all’attivazione delle procedure di chiamata del personale docente in conformità con la programmazione triennale di cui al comma 2 lett. b) e sulla base degli esiti della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture;

lett. m): approva, **senza la rappresentanza degli studenti**, nei limiti della sostenibilità finanziaria e nel rispetto della programmazione del personale, le proposte di chiamata dei docenti formulate dai Dipartimenti; in ogni caso può, con delibera motivata, chiedere al Consiglio di Dipartimento proponente, per una sola volta, il riesame della proposta di chiamata, entro il termine definito dal Consiglio di Amministrazione stesso;

lett. p): **determina annualmente gli importi delle tasse e dei contributi a carico degli studenti, sentito il Senato degli studenti;**

comma 4:

lett. b) cinque componenti designati dal Senato Accademico nell’ambito di candidature individuate, mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di esperienza professionale di alto livello, con la necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale, **salvaguardando la presenza delle diverse componenti del personale; due dei cinque componenti non devono appartenere** ai ruoli dell’Università della Tuscia a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell’incarico;

dopo lett. c) si aggiunge

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Rettore il Consiglio è presieduto da un componente designato dal Consiglio stesso.

comma 5:

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione il Direttore Generale e i Dirigenti dell’Ateneo.

Comma 8:

Sia per i membri interni sia per i membri esterni all’Università della Tuscia, la presentazione della candidatura deve essere accompagnata da un *curriculum vitae* del candidato, presentato nei modi previsti dal Regolamento Generale di Ateneo, che serva a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4 e, nel caso dei membri interni, dall’accettazione della candidatura medesima da parte degli stessi. I *curricula* sono pubblicati sul sito di Ateneo non oltre dieci giorni precedenti alla riunione del Senato Accademico convocato per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Comma 19:

Il Consiglio di Amministrazione adotta un proprio regolamento di funzionamento nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento Generale di Ateneo.

Il Senato Accademico approva con il voto contrario dei rappresentanti degli studenti G. Cristofaro, E. Merlani e S. Ubertazzo limitatamente al comma 3, lettere l) e m).

Art. 13 – Collegio dei Revisori dei Conti – si estende la funzione di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti anche ai magistrati amministrativi e contabili nonché agli avvocati dello Stato in quiescenza:

comma 4

- a) uno effettivo, con funzione di Presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili nonché gli avvocati dello Stato, **anche in quiescenza**, designato dal Senato Accademico su proposta del Rettore;

Il Senato Accademico approva con l'astensione del Prof. L. Varvaro.

Art. 15 – Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo – l'acronimo ANVUR viene riportato per esteso:

comma 1:

- f) esprime un parere sull'attivazione di nuovi *spin off* e sul rinnovo di quelli già attivati, tenendo conto dei risultati previsti o ottenuti, dei parametri di valutazione individuati **dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema universitario e della Ricerca** e del Regolamento di Ateneo;
- g) esamina la documentazione inerente le invenzioni e i brevetti presentata dai docenti ed esprime un parere sull'opportunità di depositare la domanda di brevetto, tenendo conto dei parametri di valutazione individuati **dall'Agenzia Nazionale di valutazione del Sistema universitario e della Ricerca** e del Regolamento di Ateneo;

Il Senato Accademico approva.

Art. 16 – Collegio di Disciplina – si precisa che il Collegio di disciplina è formato da 7 componenti compreso il Presidente:


comma 2:

Il Collegio è nominato dal Rettore, sentito il Senato Accademico, ed è **formato da 7 componenti, compreso il Presidente**: due professori ordinari, due professori associati e due ricercatori a tempo indeterminato nei ruoli dell'Ateneo, tutti in regime di tempo pieno e con un'anzianità nel ruolo di almeno cinque anni. Il Collegio è presieduto da un professore ordinario scelto dal Rettore tra i professori dell'Ateneo o di altri Atenei italiani.

Il Senato Accademico approva.

Art. 20 – Conferenza di Ateneo – si precisano i termini e l'oggetto della convocazione della Conferenza di Ateneo:

comma 2:



La conferenza è composta da tutto il personale docente e tecnico-amministrativo e dagli studenti; viene convocata **ogni anno accademico, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 12, c. 2 lett. b) del presente Statuto.**

Il Senato Accademico approva.

Art. 24 – Dipartimenti – si apportano modifiche per meglio definire le funzioni dei Dipartimenti:
comma 2:

- h) **organizzano le** attività didattiche e di ricerca dei dottorati di ricerca, dei master e degli altri corsi di formazione successiva alla laurea e possono organizzare, anche per conto terzi, corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di educazione permanente, nonché attività culturali, formative e di orientamento;
- k) avanzano le richieste di spazi, di personale tecnico-amministrativo e di risorse finanziarie agli organi competenti che le valuteranno tenendo conto del numero degli studenti iscritti ai corsi di **studio**, delle attività didattiche e di ricerca svolte e programmate e dei servizi effettivamente offerti di supporto alla didattica dei dottorati di ricerca e degli altri corsi di formazione successiva alla laurea;

comma 3

Le procedure di mobilità dei docenti da un Dipartimento ad un altro sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

Il Senato Accademico approva.

Art. 25 – Organi di Dipartimento – si precisa che i professori a contratto partecipano al Consiglio di Dipartimento su invito del Direttore:

comma 3:

Su invito del Direttore, possono partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Dipartimento, con riferimento alle questioni riguardanti l'organizzazione della didattica, i docenti titolari di un contratto di insegnamento nei corsi di studio.

Il Senato Accademico approva.

Art. 34 – Organizzazione dell'Università – si contestualizzano i rapporti tra Amministrazione e OOSS alla normativa di carattere generale (comma 1); di prevede la possibilità di istituzione anche delle sezioni (comma 3):

comma 1:

Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi generali relativi alle linee fondamentali dell'organizzazione, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva **l'applicazione della normativa relativa alla disciplina dei rapporti con le Organizzazioni Sindacali.**

comma 3:

I servizi amministrativi e tecnici centrali dell'Ateneo sono organizzati in divisioni e queste possono essere strutturate in servizi, **uffici e sezioni** nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità.

Il Senato Accademico approva.

Art. 35 – Direttore Generale – si elimina il vincolo della rinnovabilità del mandato al Direttore Generale (comma 4):

comma 4:

L'incarico è conferito con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata di tre anni. L'incarico, **rinnovabile**, è conferito a soggetti di elevata qualificazione professionale e di comprovata esperienza, almeno quinquennale, in funzioni dirigenziali svolte presso organismi ed enti pubblici o privati. Il contratto è sottoscritto dal Rettore.

Il Senato Accademico approva con l'astensione della rappresentante degli studenti E. Merlani e il voto contrario della rappresentante degli studenti G. Cristofaro.

Il Senato Accademico all'unanimità approva i singoli articoli dello Statuto oggetto di revisione ai sensi della legge n. 240/1010 come risultanti dalle deliberazioni testé assunte e sulle quali sono state registrate le astensioni/voti contrari limitatamente a:

- art. 13, comma 4, lett. a) (Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti): astensione del Prof. L. Varvaro;
- art. 35, comma 4 (Rinnovabilità del mandato del Direttore Generale): astensione della rappresentante degli studenti E. Merlani e voto contrario della rappresentante degli studenti G. Cristofaro;
- art. 12, comma 3, lettere l) e m) (funzioni del CdA, esclusione dal voto del rappresentante degli studenti in materia di chiamata di docenti): voto contrario dei rappresentanti degli studenti G. Cristofaro, E. Merlani e S. Ubertazzo .

Il Rettore ringrazia ed invita il Senato Accademico ad assumere la deliberazione finale sulla revisione dello Statuto di Ateneo ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Il Senato Accademico,

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ed in particolare l'art. 6 (*Autonomia delle università*) e l'art. 16 (*Università*);

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi della Tuscia, emanato con decreto rettorale n.8729 del 29 luglio 1996 ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.188 del 12 agosto 1996 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 1, c. 3 in materia di revisione statutaria;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*", ed in particolare l'art. 2 (*Organi e articolazione interna delle università*);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 “*Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica*”;

VISTO il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 “*Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università*”;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 “*Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*” ed in particolare l’art. 17;

VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 “*Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370 “*Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica*”;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)*”, ed in particolare l’art.1, c.105 in materia di programmi triennali del fabbisogno;

VISTO l’art.1 *ter* del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 “*Programmazione triennale e valutazione delle Università*”;

VISTA la legge 24 novembre 2006, n. 286 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*”, ed in particolare l’art. 2, c. 138 e ss. con il quale è stata istituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);

VISTO il decreto legge 10 novembre 2008, n.180 convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 “*Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca*”;

VISTO il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “*Legge di contabilità e di finanza pubblica*”;

VISTO il D.M. 22 settembre 2010, n. 17 “*Requisiti necessari dei corsi di studio*” con il quale sono stati stabiliti i nuovi requisiti necessari per l’attivazione annuale dei corsi di studio universitari nelle classi di cui ai DD.MM. del 16 marzo 2007;

VISTA la legge 4 novembre 2010, n.183 “*Semplificazioni e razionalizzazioni in tema di pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche*”, ed in particolare l’art. 21;

VISTO il D.M. 23 dicembre 2010, n. 50 “*Definizione delle linee generali di indirizzo della Programmazione delle Università per il triennio 2010-2012*”;

VISTO il D.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale, a norma dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69”*”

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1373/2000 del 26 ottobre 2000, come modificato con il decreto rettorale n. 1116/10 del 30 novembre 2010;



VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con decreto rettorale n. 872/01 del 23 agosto 2001, come modificato, da ultimo, con il decreto rettorale n. 694/07 del 5 settembre 2007;

VISTO il Regolamento Didattico di questo Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 812/01 del 23 luglio 2001 ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'art. 11 del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, come modificato con decreto rettorale n. 512/08 del 26 maggio 2008 ai sensi del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

VISTO il decreto rettorale n. 210/11 del 7 marzo 2011, come modificato con decreto rettorale n. 846/11 dell'11 ottobre 2011, con il quale ai sensi dell'art. 2, c.5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è stato istituito l'Organo con il compito di predisporre lo Statuto di Ateneo contenente le modifiche statutarie in materia di Organi e articolazione interna dell'Università di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 2 della legge n. 240/2010;

VISTA la nota del 4 maggio 2011 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale sono stati precisati criteri e orientamenti su alcuni temi principali introdotti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il decreto rettorale n. 540/11 del 14 giugno 2011 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale – n. 139 del 17 giugno 2011) entrato in vigore il 18 giugno 2011, con il quale, rispetto ai tempi previsti per l'intera revisione dello Statuto in attuazione di quanto previsto dall'art.2, cc.5 e 6 della legge 240/2010, sono state adottate le modifiche di Statuto in materia di funzioni dei Dipartimenti (artt. 25,29,30,33,34,35) con la contestuale abrogazione degli articoli relativi alle Facoltà (artt. 26,27,28), e sono stati previsti l'istituto del Collegio di Disciplina (art. 15 *bis*) e l'adozione del Codice Etico (art. 15 *ter*), nonché norme transitorie riguardanti, tra l'altro, il mantenimento in capo alle Facoltà, fino al 31 ottobre 2011, delle sole competenze necessarie ad assicurare la regolare conclusione dei corsi di insegnamento dell'anno accademico 2010-2011, lo svolgimento degli esami di profitto e di quelli di laurea fino alla sessione autunnale dello stesso anno accademico, il trasferimento ai Dipartimenti di tutte le altre funzioni elencate dall'articolo 25 dal momento dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie con la contestuale cessazione dei Presidi dalla carica di componente del Senato Accademico e l'ingresso nel predetto Organo dei Direttori di Dipartimento;

VISTA la nota del 4 agosto 2011 prot. 3886 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario;

CONSIDERATO che la revisione dello Statuto di Ateneo, a norma dell'art. 2, c.5 della Legge 240/2010, spetta al Senato Accademico, sulla base della proposta dell'Organo statutario e previo parere del Consiglio di Amministrazione;

VISTA la proposta organica di revisione statutaria *ex lege* 30 dicembre 2010, n. 240, adottata nella seduta del 17 ottobre 2011 (riunione n. 14) dall'Organo nominato ai sensi dell'art. 2, c. 5, della predetta legge con i citati decreti rettorali n. 210/11 e n. 846/11;

VISTA la proposta presentata dalle OOSS CISL e CISAL in sede di audizione in seno all'Organo di cui all'art. 2, c.5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il parere favorevole espresso all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione in data 24 ottobre 2011 in merito alla revisione dello Statuto *ex lege* n. 240/10;

VISTA l'unanime approvazione da parte dei componenti presenti e votanti del Senato Accademico dei singoli articoli dello Statuto oggetto di revisione ai sensi della legge n. 240/10 ad eccezione dei seguenti casi limitati a disposizioni contenute in alcuni articoli:

- art. 13, comma 4, lett. a) (Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti): astensione del Prof. L. Varvaro;
- art. 35, comma 4 (Rinnovabilità del mandato del Direttore Generale): astensione della rappresentante degli studenti E. Merlani e voto contrario della rappresentante degli studenti G. Cristofaro;
- art. 12, comma 3, lettere l) e m) (funzioni del CdA, esclusione dal voto del rappresentante degli studenti in materia di chiamata di docenti): voto contrario dei rappresentanti degli studenti G. Cristofaro, E. Merlani e S. Ubertazzo

all'unanimità delibera

Art. 1

Lo Statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale n.8729 del 29 luglio 1996 ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.188 del 12 agosto 1996 e successive modificazioni e integrazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale n. 240/11 del 14 giugno 2011 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale – n. 139 del 17 giugno 2011), è modificato secondo il testo allegato facente parte integrante della presente delibera.

Art. 2

In sede di prima applicazione delle presenti norme di revisione dello Statuto, si adottano le seguenti disposizioni transitorie:

- a) Sulla scadenza dei mandati degli Organi si applicano le disposizioni di cui all'art.2, c. 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
- b) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche si applica quanto previsto dall'art. 2, c. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
- c) Per la costituzione del Senato Accademico si applicano le seguenti disposizioni elettorali.
 1. Entro i cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto rettorale con il quale si dispone la revisione dello Statuto di Ateneo, il Rettore indice le elezioni delle componenti elettive del Senato Accademico, fatta eccezione degli studenti disciplinati alla lettera e). Le elezioni si svolgono entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto rettorale con il quale si dispone la revisione dello Statuto di Ateneo.
 2. Entro le ore 13,00 del quinto giorno precedente le elezioni, sono presentate le candidature con le modalità previste dall'art. 29 del Regolamento Generale di Ateneo. Entro le ore 12,00 del terzo giorno successivo alla pubblicazione dei risultati elettorali possono essere presentati i ricorsi.
 3. Entro tre giorni dalla presentazione, la commissione elettorale decide in via definitiva sui ricorsi presentati.
 4. Entro dieci giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, il Rettore nomina gli eletti e contestualmente convoca la riunione di insediamento del Senato Accademico.

- d) Per la costituzione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di Valutazione si applicano le seguenti disposizioni.
1. Il Senato Accademico, nelle prime riunioni dopo quella di insediamento, nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di Valutazione e del Collegio dei Revisori dei Conti secondo le procedure previste dagli artt.12, 13 e 14 dello Statuto. I tempi e le modalità inerenti alla presentazione delle candidature e la pubblicazione dei bandi per il Consiglio di Amministrazione e il Nucleo di Valutazione sono disciplinati dagli artt. 12 e 14 dello Statuto.
- e) La nomina dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di Valutazione viene effettuata secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo. Nelle more della nomina dei nuovi rappresentanti, compresi i componenti del Senato degli Studenti, restano in carica gli attuali.
- f) Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, è confermato il mandato della Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo e del Comitato Pari Opportunità nella composizione attestata nei relativi decreti rettorali di nomina fino alla costituzione, a norma del nuovo Statuto di Ateneo, rispettivamente, della Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo (art. 15 Statuto) e del Comitato Unico di Garanzia (art. 17 Statuto).


Art. 3

All'emanazione del provvedimento relativo alla modifica dello Statuto di Ateneo contenente anche le norme transitorie provvederà il Rettore con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le presenti disposizioni statutarie entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del predetto decreto rettorale nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto rettorale sarà altresì pubblicato sul sito web dell'Università degli Studi della Tuscia (www.unitus.it).

Art. 4

La presente delibera viene trasmessa al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della Legge 9 maggio 1989, n. 168.

Letto e approvato seduta stante.



1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

1.1. Il Rettore comunica che le assegnazioni inerenti al FFO 2011 per l'Ateneo non si preannunciano entusiasmanti a fronte di una *performance* didattica pressoché uguale a quella del precedente anno e di una *performance* nell'ambito della ricerca ridotta rispetto a quella attestata nell'esercizio precedente per effetto di un ridotto numero progetti europei presentati. Inoltre, le previsioni per il 2012 appaiono fortemente preoccupanti alla luce delle previsioni contenute nello schema di decreto di riparto del FFO, che introduce un nuovo meccanismo di finanziamento, e dell'intenzione ministeriale di modificare il rapporto AF/FFO introducendo un meccanismo diverso rispetto al passato. In particolare nei nuovi calcoli dovrebbero essere inseriti a denominatore tutti i finanziamenti dello Stato, ivi compresi i fondi per il piano triennale di sviluppo e i proventi derivanti dalle tasse e contributi universitari, e a numeratore, oltre alle spese fisse del personale di ruolo, anche la spesa dei docenti a contratto e i fondi della contrattazione integrativa. La percentuale del rapporto deve risultare al di sotto del 80%. Ciò comporterebbe che gli Atenei con un rapporto AF/FFO superiore al suddetto limite non potranno dare corso ad assunzioni. Ovviamente più gli Atenei si attesteranno sotto il limite dell'80% più possibilità avranno di procedere ad assunzioni di personale.

Al riguardo il Rettore fa presente che, stante la tempistica prevista per l'emanazione del provvedimento che detterà il limite del citato rapporto, al momento sono ipotizzabili assunzioni limitatamente ai posti di ricercatore di cui al decreto Mussi.

Il Rettore preannuncia che a breve il Ministero detterà agli Atenei norme per l'utilizzo del cofinanziamento per la chiamata dei professori associati di cui alle procedure di cui agli artt. 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 che implicano però l'adozione da parte dell'Ateneo di apposito Regolamento. La platea di idonei alla selezione pubblica di valutazione per la presa di servizio risulterà variabile a seconda del numero degli Atenei che bandiranno il procedimento di chiamata. Attualmente gli Atenei sono impossibilitati a quantificare le potenzialità in termini di nuove assunzioni in quanto l'emanazione del citato provvedimento per la determinazione del rapporto AF/FFO costituisce fondamentale presupposto.

Il Rettore evidenzia che, qualora il Ministero fornisca agli Atenei la possibilità di procedere alle chiamate di docenti già idonei ai sensi della legge 210/98, il Consiglio di Amministrazione potrà dare corso alle assunzioni degli idonei di prima e di seconda fascia in procedure di valutazione comparative bandite da questa o da altre Università (n. 5 professori di prima fascia e n. 7 professori di seconda fascia di cui uno per le esigenze del SOGE con apposite risorse MIUR). Assicura comunque che da parte dell'Ateneo saranno tempestivamente messi in atto tutti gli adempimenti necessari per dare corso alle chiamate dei docenti idonei ivi compreso, se necessario, l'adozione in tempi rapidissimi del Regolamento di cui all'art. 18 della legge n. 240/10.

Il prof. Platania sottolinea la discutibilità, sul piano giuridico e con concrete possibilità di ricorsi a livello nazionale, di sottoporre gli idonei su concorsi già espletati ai sensi della legge 210/98 e con chiamate già fatte dalle Facoltà/Dipartimenti, a nuove procedure di valutazione ai sensi della legge 240/10. Chiede pertanto al Rettore, in qualità di Presidente della CRUI, di segnalare nelle sedi opportune la incongruenza della questione.

Il Rettore fa presente che la problematica si pone in virtù della destinazione dei fondi per il cofinanziamento dei posti di professore associato limitatamente ai docenti abilitati, e non per i docenti idoneati ex L. 210/98 che pure si vengono a trovare nella platea del personale abilitato nel momento in cui l'Ateneo dovrebbe dare avvio alle procedure di chiamata.

Il Rettore, in risposta a quesiti posti dai proff. Corona e Rapone, fornisce altresì alcuni chiarimenti in merito alla incidenza sul cofinanziamento ministeriale del personale a tempo determinato che grava sui fondi di ricerca e sulle ripercussioni del nuovo meccanismo di calcolo AF/FFO sulle future chiamate di docenti della I fascia.

La dott.ssa Russo rappresenta l'indignazione della categoria che rappresenta in quanto si ritiene inaccettabile l'applicazione della normativa relativa alle nuove procedure concorsuali di cui alle legge 240/2010 a bandi già espletati in ottemperanza ad altre leggi che prevedevano diverse procedure di chiamata ed altri finanziamenti. Fa osservare inoltre che alcuni colleghi idoneati attendono soltanto di conoscere la data di presa di servizio considerato che i Consigli di Facoltà o di Dipartimento hanno già assunto la relativa delibera di chiamata in servizio.

Il Rettore assicura che questo Ateneo, non appena gli strumenti normativi lo consentiranno, provvederà celermente a risolvere le questioni pendenti ai fini della presa di servizio nei ruoli superiori dei ricercatori già idoneati ai sensi della Legge 210/98 e per i quali le strutture hanno deliberato la chiamata in servizio.

Il prof. Varvaro condivide l'indignazione rappresentata dai colleghi in quanto ritiene inaccettabile che il Governo metta in atto una normativa in materia di assunzioni del personale con effetto retroattivo su procedimenti concorsuali già espletati. Ringrazia il Rettore per l'impegno a risolvere celermente la questione nell'intento di soddisfare le legittime aspettative di coloro che da tempo attendono di prendere servizio nei ruoli per i quali hanno conseguito l'idoneità.


1.2. Il Rettore, al fine di consentire la redazione della situazione patrimoniale dei beni mobili, da allegare al conto consuntivo es. fin. 2011, invita i Direttori di Dipartimento ad attivarsi affinché entro il 31 ottobre p.v. possano essere concluse le procedure relative ai passaggi di consegna del materiale inventariato (beni mobili) tra le strutture cessate e le nuove.

Non essendoci altro da discutere la seduta ha termine alle ore 12,55.

Letto e approvato.

IL SEGRETARIO

Dott. Arch. Giovanni Cucullo



IL PRESIDENTE

Prof. Marco Mancini

